



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

N. 297 del Reg. Gen.le N. 26 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE Data 27.09.2018	OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018.
---	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di settembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta C.le n. 115 in data 17.09.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte I;
- il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Nosotti Elisabeth;
- con decreto Sindacale n. 17 del 01.08.2016, la Sindaca del Comune di Bressana Bottarone ha attribuito la responsabilità dell'organizzazione e gestione del personale al Segretario Comunale Nosotti Dr.ssa Elisabeth;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 07.03.2018, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato per il triennio 2018-2020 (Art. 11 Dlgs. 118-2011) prevedente il presente intervento;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 07.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2018 comprensivo degli obiettivi di gestione 2018", si autorizza il sottoscritto ad emettere determinazioni di impegno di spesa;

Visto il Bilancio di previsione 2018;

Richiamati:

- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 29.01.2014 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016 E PIANO TRIENNALE PER L'INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA” ed i successivi aggiornamenti, con particolare riferimento a quello relativo al triennio 2018/2020, approvato con delibera di Giunta C.le n. 14 in data 25.01.2018;
- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bressana Bottarone approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 29.01.2014 (art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e art. 2 DPR 62/2013);

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art 6 bis legge 241/90: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;
- art. 6 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;
- art 7 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.”

Atteso che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

Dato atto che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - o **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;

- RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 101 in data 17.09.2018, recante linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica, in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo 2018;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018;

Accertato che il fondo per le politiche di sviluppo del personale e della produttività per l'anno 2016 era stato così quantificato:

Risorse stabili € 58.501,16

Risorse variabili € 14.991,19

Totale € 73.492,35

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2018, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2017 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2018;
- nell'anno 2017 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2018 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che:

- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2018:
sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k), comprensive di quelle relative agli incentivi per funzioni tecniche (*ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016*) sulla base del relativo regolamento;

Rilevato che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2018, nell'ammontare complessivo pari ad € 68.352,00 come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2018*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. A);

Evidenziato che le economie dell'anno 2017 da riportare sul 2018 sono quantificabili in € 866,00;

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Richiamate le disposizioni dell'art. 23 – comma 2 – del D.Lg.vo n. 75/2017 che così recita:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. ..."

e che, questo Ente rispetta la disposizione suddetta;

Dato atto che mensilmente si procede ad erogare ai dipendenti i compensi la cui spesa è finanziata dal fondo delle risorse decentrate stabili, quali la progressione economica orizzontale, l'indennità di comparto, l'indennità per specifiche responsabilità, indennità disagio cat. A e B, e l'indennità di turno;

Visto l'allegato parere preventivo del Revisore dei conti sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

DETERMINA

- 1) **Di costituire**, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2018, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (ALL. A);
- 2) **Di dare atto** che la costituzione del Fondo per l'anno 2018 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 3) **Di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2018 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2018 relativi alla spesa del personale;
- 4) **Di trasmettere** il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 8, comma 3, CCNL 21.05.2018;
- 5) **Di pubblicare** il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013;
- 6) **Di esprimere**, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, parere di regolarità tecnica e correttezza amministrativa del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to NOSOTTI DR.SSA ELISABETH

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 49 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
"Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Nella residenza comunale, lì 27.09.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr.ssa Sara Guglielmi

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 27.09.2018

Data 27.09.2018

IL DIPENDENTE INCARICATO

F.to Tiziana Carpinella